



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 256 DEL 02/11/2021

OGGETTO:

Convenzione “I like Scaligera” tra ESU di Verona e Scaligera Basket Verona e concessione contributo.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: “Nomina del Direttore dell'ESU” che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 28.10.2021 con il quale è stato prorogato l'incarico dirigenziale conferito al Direttore dell'ESU fino al 31 dicembre 2021;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023”;

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021 ad oggetto “Relazione sull'attività svolta nell'anno 2020, Programma delle attività per l'anno 2021, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2020 e Programma delle attività per l'anno 2021 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione;

PREMESSO che con nota registrata al protocollo aziendale n. 0002562/2021 del 27/10/2021 la Scaligera Basket Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede legale a Verona in via Cristofoli n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA 01829800182 ha presentato la proposta progettuale denominata "I like scaligera" e la relativa richiesta di contributo;

CONSIDERATO che l'ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;

RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il sostegno delle iniziative nel settore sportivo e ricreativo, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nella parte in cui dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio collaborano nella promozione di attività sportive e ricreative;

CONSIDERATO che la normativa statale in materia di Diritto allo Studio Universitario, Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispone che le attività sportive, ricreative e formative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g);

CONSIDERATO che l'ESU di Verona, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti pubblici e privati, per iniziative attraverso le quali, ai sensi di legge, trova attuazione il diritto allo studio universitario;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009, con la quale venivano approvati i "Criteri e le modalità per la determinazione della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art.12, comma 1, della Legge 241/90", e, in particolare, l'ultimo capoverso, ai sensi del quale possono essere erogati contributi a soggetti diversi dalle associazioni, cooperative e gruppi studenteschi universitari, attuatori di iniziative particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti universitari medesimi, previa favorevole valutazione da parte dell'ESU;

VISTO lo schema di Convenzione per la realizzazione di iniziative sportive e formative, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Anno Accademico 2021/2022, tra ESU e Scaligera Basket Verona, **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

RILEVATO che, ai sensi del succitato schema di Convenzione, l'ESU, al fine di sostenere la realizzazione delle proposte progettuali, eroga a Scaligera Basket Verona un contributo onnicomprensivo di € 4.000,00, nell'ambito e secondo le procedure di cui di cui all'art.12, comma 1, della Legge 241/90;

EVIDENZIATO che la proposta progettuale in argomento quantifica costi complessivi per la realizzazione della medesima superiore all'entità del contributo richiesto e che lo schema di Convenzione in alcun modo determina la costituzione di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

DATO ATTO che risulta, pertanto, necessario procedere alla registrazione della spesa, secondo le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge 23 dicembre 2014

n. 190, per l'importo complessivo di euro 4.000,00 , sul capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) – macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

RILEVATO, quindi, che la erogazione al richiedente si configura giuridicamente e tributariamente come contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;

EVIDENZIATO, che il contributo è liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione da parte del beneficiario del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

VISTE LA Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate,

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 25.08.2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di approvare e sottoscrivere lo schema di Convenzione per la realizzazione di iniziative sportive e formative, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Anno Accademico 2021/2022, **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all'ESU e compatibili con le disponibilità di bilancio;
3. di concedere un contributo di € 4.000,00 a Scaligera Basket Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede legale a Verona in via Cristofoli n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA 01829800182, per la realizzazione della proposta progettuale denominata "I like scaligera", assunta agli atti con protocollo aziendale n. 0002562/2021 del 27/10/2021;
4. di dare atto che il contributo di cui al presente decreto sarà liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione a arte del

beneficiario del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;

5. di dare atto che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
6. di registrare la spesa di € 4.000,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1011/0 “Spese per attività ricreative” del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l'impegno di spesa di cui al punto 6 é assunto con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
9. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola - Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “albo on line” per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott.ssa Ferigo Francesca)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 4.000,00 sul capitolo/art.
4-7-1-104-1011/0

del Conto / del Bilancio 2021/2023

al n. 682/2021 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 02/11/2021

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE E FORMATIVE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA L) E DELL'ART. 29, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1998, N. 8, NONCHÉ DELL'ART. 3, COMMA 4, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012, N. 68. ANNO ACCADEMICO 2021/2022

TRA

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata ESU) con sede a Verona in via dell'Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del Direttore, Dott.ssa Francesca Ferigo, preposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,

E

Scaligera Basket Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (di seguito denominata Scaligera), con sede legale in Verona, Via A. Cristofoli n. 48, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 01829800182, in persona del legale rappresentante Signor Gianluigi Pedrollo, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

PREMESSO CHE

ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;

Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività sportive culturali e ricreative, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Scaligera è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, che ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni attività riguardante la disciplina della pallacanestro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) nonché l'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;

Al fine di contribuire a divulgare i sani principi di lealtà sportiva e sana competizione avvicinando il mondo studentesco universitario allo sport della pallacanestro, come esempio di attività sportiva dilettantistica svolta ai massimi livelli e per valorizzare i giovani e promuovere l'aggregazione giovanile in un contesto ricco di valori positivo ed educativi, Scaligera ha presentato una proposta progettuale e la relativa richiesta di contributo, assunti agli atti con protocollo aziendale n. 0002562/2021 del 27/10/2021;

ESU e Scaligera, in attuazione delle rispettive finalità normativamente e statutariamente definite, condividono l'intento di valorizzare i giovani e promuovere l'aggregazione giovanile in un contesto ricco di valori positivi ed educativi;

ESU e Scaligera intendono garantire agli studenti iscritti all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di ogni altra persona titolare della "carta ESU per l'università", o comunque accreditata da ESU, la possibilità di partecipare all'iniziativa normata dal presente negozio giuridico;

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla presente convenzione ESU intende chiedere la collaborazione dell'Università degli Studi di Verona.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente negozio giuridico.

ART. 2 – Oggetto

La presente convenzione norma le modalità di attuazione della proposta progettuale n. 0002562/2021 del 27/10/2021 per la realizzazione di iniziative sportive e formative, di seguito dettagliate, nell'ambito degli interventi attuativi del diritto allo studio, previsti dall'art. 3, comma 4, lettera d), nonché dall'art. 3, comma 1, lettera l) e dall'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 e, conseguentemente, in alcun modo determina la costituzione di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

ART. 3 - Beneficiari

Beneficiari dell'iniziativa di cui all'art. 2 sono gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" o comunque accreditata da ESU.

ART. 4 - Contenuti dell'iniziativa

Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'art. 2, la proposta progettuale prevede la partecipazione gratuita di n. 25 studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché di ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" comunque accreditata da ESU, a n. 13 partite casalinghe della squadra di pallacanestro Tezenis del campionato di serie A2 stagione 2021/2022 ed eventuali Playoff Promozione in serie A1;

ART. 5 - Modalità di realizzazione dell'iniziativa

Al fine di dare concreta attuazione alla proposta progettuale, assunta al protocollo aziendale n. 0002562/2021 del 27.10.2021, le modalità di realizzazione dell'iniziativa sono le seguenti:

1. Partecipazione gratuita di n. 25 studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché di ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università", o comunque accreditata da ESU, a n. 13 partite casalinghe del campionato di serie A2 2021 – 2022 ed eventuali Playoff, per un numero totale di ingressi gratuiti da un minimo di 325 a un massimo di 475 biglietti di settore gradinata numerata;
2. Presenza del nuovo logo ESU sul sito internet ufficiale www.scaligerabasket.it nella sezione dedicata agli sponsor con link incrociato;
5. Gestione delle procedure di acquisizione richieste emissione e consegna dei biglietti di ingresso gratuiti ai beneficiari dell'iniziativa di cui al punto 1. del presente articolo;
6. Attività di comunicazione, redazionale su sito internet e social network;

ART. 6 - Contributo ESU

Al fine di sostenere la realizzazione della proposta progettuale, ESU eroga a Scaligera un contributo onnicomprensivo di € 4.000,00, nell'ambito e secondo le procedure di cui di cui all'art.12, comma 1, della Legge 241/90.

Il contributo di cui sopra è liquidato, secondo le modalità di cui all'art. 44, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., e all'art. 57 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU.

Tale erogazione si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il contributo pagato non potrà comunque eccedere i costi sostenuti per la realizzazione della proposta progettuale.

Ai fini della rendicontazione, è ammessa qualsiasi spesa, purché coerente con il progetto presentato, ivi compresi eventuali mancati introiti, ad eccezione delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto medesimo.

Art. 7 - Promozione dell'iniziativa

ESU promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso le seguenti:

- Inserimento nella homepage del sito istituzionale aziendale di una news informativa per tutta la durata dell'iniziativa;
- Invio di una newsletter informativa agli indirizzi di posta elettronica disponibili nei data base dell'ESU; Pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso i social media aziendali.

Scaligera promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso l'attività di comunicazione, organizzazione conferenza stampa, redazione su sito internet e social network.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione, ha durata sino alla completa realizzazione dell'iniziativa e comunque non oltre il 30.06.2022 e può essere prorogata per un ulteriore anno previa reciproco accordo tra le parti, da formalizzarsi con scambio di corrispondenza.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto giuridico negoziale prima della sua naturale scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla convenzione.

Art. 9 – Covid 19

Considerata l'emergenza Covid-19 in corso, in caso di sospensione dell'attività esercitata da Scaligera per effetto di provvedimenti disposti dall'Autorità Pubblica, laddove la sospensione di tale attività renda l'adempimento delle obbligazioni particolarmente gravoso o addirittura impossibile (vedi interruzione stagione agonistica), il contributo ESU viene rimodulato in proporzione a quanto realmente realizzato in relazione alla proposta progettuale presentata.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima. ESU e Scaligera, quali autonomi titolari del trattamento, sono impegnati ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11 - Oneri convenzionali

La presente Convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Allegato A - Tariffa (Parte I), del DPR n. 642/1972 e s.m.i.. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale sull'esemplare di propria pertinenza.

La presente Convenzione è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 11, Tariffa Parte Prima, annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12 - Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona.

ART. 13 Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Verona,

IL DIRETTORE
ESU - Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Verona
(Francesca Ferigo)

IL PRESIDENTE
Scaligera Basket Verona SSDaRL
(Gianluigi Pedrollo)